

STATUTO

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1-Comune

- 1.Il Comune di Barbata è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.
- 2.Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art.2-Gonfalone, stemma e albo pretorio

- 1.Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
- 2.Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, posto in posizione ben visibile nel palazzo comunale o all'esterno dello stesso.
- 3.Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art.3-Finalità

- 1.Il Comune rappresenta e cura unitamente gli interessi della propria comunità ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte della comunità.
- 2.Il Comune ispira la propria attività ai principi, ai diritti, ed ai doveri sanciti dalla costituzione e, in particolare, ai valori fondamentali della persona umana ed alla solidarietà verso i più deboli.
- 3.Nella nomina dei rappresentanti di organi del Comune o del Comune medesimo deve sempre essere garantita la pari opportunità tra uomo e donna. In particolare, nel caso in cui il Comune nomini più rappresentanti presso enti, istituzioni ovvero aziende, deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni sesso.

Art.4-Tutela della salute e interventi sulla persona

- 1.Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e dell'ambiente e del posto di lavoro.
- 2.Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore dei meno abbienti, dell'infanzia, degli handicappati e degli anziani.
- 3.Promuove iniziative culturali e ricreative a favore della comunità.
- 4.Il Comune nell'attuazione delle finalità menzionate si avvale del contributo di associazioni di volontariato, e di persone con specifiche competenze facendo anche ricorso al conferimento di incarichi professionali.

Art.5-Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

- 1.Il Comune adotta i provvedimenti opportuni per conservare e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, al fine di garantire alla comunità una migliore qualità di vita.
- 2.Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità.
- 3.Promuove ed incentiva iniziative volte a valorizzare la bellezza della zona di interesse naturalistico favorendone la godibilità da parte dei cittadini.

Art.6-Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare la frequenza della scuola materna e l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
2. Interviene anche mediante servizi individuali, collettivi e con erogazione e provvidenze in denaro a favore di studenti e in particolare di quelli capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi.

Art.7-Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse di disponibili per il settore e ne assicura l'accesso ai cittadini, agli enti, organismi ed associazioni.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti, sono disciplinati dal raggiungimento che prevede altresì il concorso degli utenti alle sole spese di gestione, salvo la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

Art.8-Assetto ed utilizzo del territorio e sviluppo economico

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, artigianali, industriali, turistici e commerciali.
2. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.
3. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.
4. Promuove lo sviluppo delle attività economiche e favorisce l'associazionismo.

Art.9-Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione.

Art.10-Servizi pubblici

1. Il Comune per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la partecipazione a consorzi ed a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) la creazione di istruzione per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.11-Organismi

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art.12-Funzione elezione e composizione

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art.13-Durata in carica

La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalle leggi dello Stato. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e sino alle elezioni del nuovo Consiglio comunale il Consiglio uscente può riunirsi per adottare deliberazioni urgenti ed improrogabili.

Art.14-Consiglieri Comunali

1.I Consiglieri Comunali riuniti nelle forme previste dal presente Statuto rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2.I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3.Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo agli adempimenti ai sensi di legge.

4.I Consiglieri comunali si riuniscono in gruppi mediante dichiarazione scritta da presentare alla Segreteria Comunale ed eleggono, un capogruppo.

5.I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6.I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio. Possono inoltre, formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento, fermo restando l'obbligo di fornire le risposte entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze di sindacato ispettivo.

7.Gli organi elettivi, nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione all'emanazione di provvedimenti.

8.Ai sensi dell'art.5 della legge 154/81 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento (sul funzionamento) del C.C.

Art.15-Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del C.C. sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine dei dieci giorni dalla notificazione all'interessato dalla proposta di decadenza. Fino alla dichiarazione di decadenza il Consigliere può esprimere, anche per iscritto, sue osservazioni al Consiglio.

Art.16-Richiesta di controllo delibere di Giunta

1. Un quinto dei consiglieri comunali può fare richiesta di sottoporre le deliberazioni della G.C. al controllo dell'O.RE.CO. sulla base di quanto previsto dall'art.17 c. 38 l. 127/1997 (legge Bassanini)

Art.17-Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ha le competenze fissate dalle leggi statali e regionali.

2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, per l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura degli uffici, al fine di armonizzare l'efficienza dei servizi alle esigenze generali degli utenti.

4. Il Consiglio istituisce commissioni comunali permanenti, temporanee o speciali, ne disciplina, mediante regolamento, il numero, la materia di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del metodo proporzionale e favorendo la partecipazione di organismi associativi e di persone di specifica competenza.

5. Il Consiglio può istituire commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri. Le commissioni di indagine concludono la loro attività, nel tempo loro assegnato con la deliberazione di istituzione, riassumendone i risultati in una relazione approvata con il voto di almeno cinque componenti. In particolare la commissione è tenuta ad evidenziare le disfunzioni e i disservizi accertati, nonché a proporre le misure e i provvedimenti idonei ad eliminarli.

6. La relazione di cui al comma 5 è presentata al Sindaco il quale provvede a convocare il Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni inserendo all'ordine del giorno l'esame e la discussione della relazione stessa.

7. La Commissione di cui al comma 5 è composta da sette consiglieri dei quali quattro in rappresentanza della maggioranza e tre della minoranza, eletti con voto palese sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari. Il Presidente è eletto dai membri della commissione con il voto favorevole di almeno cinque componenti.

8. Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento della commissione.

Art.18-Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art.19-Sessioni del Consiglio

1. Le deliberazioni concernenti il bilancio, il conto consuntivo, i piani urbanistici generali, i regolamenti e i tributi sono discusse sempre nelle sessioni ordinarie.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta urgente per l'esame di proposte o di avvenimenti di particolare rilevanza sociale che richiedono decisioni o pronunciamenti immediati.

Art.20-Convocazione

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare alla residenza o nel domicilio eletto nel Comune, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza (ordinaria o straordinaria); almeno 24 ore prima per l'adunanza urgente. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno della seduta. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di partecipazione ai consiglieri degli atti relativi alle proposte iscritte all'o.d.g. delle sedute.
2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.21-Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 Consiglieri.
3. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare senza diritto di voto Assessori esterni. Alle sedute può partecipare inoltre il Revisore dei conti, nell'espletamento del suo mandato, ma senza diritto di voto.

Art.22-Funzioni del presidente delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni; ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza; può nelle suddette pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art.23-Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.
2. Le votazioni sono palesi, salvo il caso di deliberazioni riguardanti persone per le quali sia espressamente previsto dalla legge e dallo Statuto il voto segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che dichiarano di astenersi.
4. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art.24-Commissione per le garanzie statutarie

1. Il Consiglio comunale elegge la Commissione per le garanzie statutarie, composta nel seguente modo:
 - 3 consiglieri di maggioranza;
 - 3 consiglieri di minoranza;
 - 2 membri indicati dagli enti ed associazioni operanti sul territorio comunale;
 - 1 esponente per ogni partito politico o raggruppamento che abbia partecipato alle ultime elezioni amministrative e non abbia eletti in Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale elegge, tra i membri consiglieri comunali il Presidente.
3. La Commissione per le garanzie statutarie esprime parere preventivo su ogni proposta di modifica statutaria;
4. Il Presidente convoca la Commissione di sua iniziativa o su richiesta di almeno due membri con avviso scritto da recapitarsi ai membri, con gli stessi termini previsti per la convocazione del Consiglio comunale.

Art.25-Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Presidente.
2. Il Consiglio può conferire a uno dei suoi membri le funzioni di Segretario unicamente nei casi in cui il Segretario è parte interessata all'argomento da trattare.
3. Il Regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo le quali il processo può darsi per letto.

Art.26-Pubblicazione della pubblicazione

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizione di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive nei modi e termini di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per comprovati motivi di urgenza con apposita votazione.

Art.27-La Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art.28-Composizione, presidenza e anzianità degli assessori

1. Il Sindaco può nominare sino a 4 assessori tra cui il ViceSindaco.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco e nel caso di assenza, impedimento, revoca, dimissioni e decadenza di questi, dal vicesindaco.

Art.29-Assessori esterni al Consiglio

1. Il Sindaco può nominare un assessore non consigliere. La carica di Vicesindaco deve essere conferita all'assessore scelto tra i membri del consiglio.
2. Nella Giunta comunale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3.

Art.30-Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico. Ad esse con diritto di parola, ma non di voto, possono essere invitati il Revisore dei conti, nonché per relazioni su specifici argomenti, dipendenti comunali, professionisti esterni con specifici incarichi, Presidenti di Commissioni Comunali. Gli invitati devono allontanarsi prima del voto. Ogni proposta di deliberazioni sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni.
6. La decisione di sottoporre di propria iniziativa al Comitato di Controllo le delibere per i quali la Legge non prevede il controllo preventivo di legittimità, deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.

7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso, che cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo.

Art.31-Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale o ad altro organo e, in particolare:

- a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio
- b) elabora, anche in collaborazione con le competenti Commissioni comunali, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- c) propone i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
- d) proponi al Consiglio;
 - 1- le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma per la loro gestione;
 - 2- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
 - 3- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - 4- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
- e) Adotta gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
- f) Determina la misura delle imposte, delle tasse e delle tariffe sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lett.g) della L.n. 142 del 1990;
- h) Assume attività di iniziativa, di impulso di raccordo con gli organi di partecipazione;
- i) Nomina commissioni per le selezioni di personale;
- l) Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- m) Autorizza il Segretario Comunale a stare in giudizio come attore o come convenuto;
- n) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- o) Approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza nominativa del Consiglio;
- p) Riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;

2. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art.32-Deliberazione d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art.33-Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive nei modi e nei termini di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per comprovati motivi di urgenza con apposita votazione.

Art.34-Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli esercita le funzioni conferitegli dalla legge dallo Statuto, dai regolamenti e, in particolare:

- a) Rappresenta la comunità civica;
- b) Convoca e presiede il Consiglio;
- c) Nomina, convoca e presiede la Giunta;
- d) Convoca e presiede la prima seduta delle Commissioni Comunali;
- e) Abrogato
- f) Rappresenta il Comune nei Consorzi;
- g) Abrogato
- h) Conferisce deleghe ad Assessori sulle materie allo stesso attribuite dallo Statuto;
- i) Sovrintendente al funzionamento dei servizi;
- l) Emette ordinanze;
- m) Promuove la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione;
- n) Indica e dirige lo svolgimento delle consultazioni referendarie;
- o) Interviene su conforme parere del Consiglio comunale nell'esercizio dell'azione popolare;
- p) Dettando direttive per il coordinamento dell'azione amministrativa, garantisce la pubblicità della stessa; la salvezza del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese;
- q) Tutela il diritto d'accesso agli atti amministrativi;
- r) Convoca, quando il Presidente non vi provveda, le Commissioni comunali;
- s) Abrogato;

2. Il Sindaco, sentito il segretario comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. Egli attribuisce e definisce inoltre gli incarichi di collaborazione esterna con le modalità e secondo i criteri di cui al successivo art.62.

Art35-Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco conferisce deleghe per specifiche materie o gruppi di materie agli Assessori fissando criteri per l'esercizio e provvede in caso di inadempimenti o irregolarità alla revoca.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta per motivi di coordinamento o funzionalità, ciò sia opportuno.

3. Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

4. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, secondo quanto disposto dal presente statuto.

5. L'Assessore, cui è stata conferita la delega, deposita la firma presso la prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art.36-Partecipazione del Sindaco alle riunioni delle Commissioni comunali

1. Il Sindaco può assistere, con semplice diritto di parola alla riunione della Commissione per le garanzie statutarie e delle altre Commissioni comunali.

Art.37-Attività del Sindaco per la verifica dell'azione amministrativa

1. Il Sindaco vigila sull'attività gestionale per l'attuazione degli obiettivi determinati dal Consiglio o dalla Giunta e ne riferisce annualmente al Consiglio.

Art.38-Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo esercita le funzioni previste dall'art.38 della Legge 142/90.
2. Nelle materie previste dalla lettera a), b), c), d) del 1° comma dell'art.38, nonché dell'art.10 della legge 142/90, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere Comunale per l'esercizio nei quartieri o nelle frazioni.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art.39-Potere di ordinanza del Sindaco

1. Abrogato
2. Abrogato
3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale.

Capo III

Partecipazione dei cittadini all'amministrazione

Art.40-Partecipazione dei cittadini

1. L'Amministrazione al fine di valorizzare le libere forme associative e promuovere la partecipazione dei cittadini singoli o in gruppo all'amministrazione locale;
 - a) tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di Bilancio verranno forniti i contributi. Richiede opportuni pareri preventivi su deliberazioni di particolare rilievo attinenti al settore di impegno delle singole associazioni. I modi e le forme per la presentazione dell'istanza, per le deliberazioni attinenti la distribuzione dei fondi, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art.41-Istanze, petizioni e proposte

1. Qualsiasi cittadino, Associazione o gruppo, può depositare presso la Segreteria Comunale istanze, petizioni, proposte tendenti alla miglior tutela di interessi collettivi.
2. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione per le garanzie Statutarie, potrà riferire al Consiglio comunale che adotterà le conseguenti deliberazioni, se di sua competenza, entro 60 giorni dal deposito.

Art.42-Referendum

1. I cittadini possono presentare richiesta di Referendum. Il comitato promotore, composto da almeno 10 elettori, può chiedere referendum su argomenti che possono formare oggetto di deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta municipale, salvo il settore tributario.
2. L'istanza, con precisa indicazione dell'oggetto e del finanziamento dell'eventuale onere, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per l'inoltro alla Commissione per le garanzie statutarie. La Giunta comunale, previo parere della Commissione Statutaria, dovrà pronunciarsi sulla legittimità dell'istanza entro 30 giorni. Il giudizio dovrà essere notificato al presidente del comitato promotore entro quattro giorni dalla delibera. Se il giudizio è positivo, i promotori devono

raccogliere entro i 3 mesi successivi alla notifica, almeno 150 firme di elettori del Comune, autenticate dal Sindaco, o dal Segretario Comunale, o dal Giudice Conciliatore, o da un Notaio.

3. Il Segretario comunale, decorsi i tre mesi di cui al precedente comma accerta se il quorum delle 150 firme sia stato raggiunto. In tal caso il Sindaco indice il referendum per una domenica posteriore di almeno 30 giorni al deposito definitivo delle firme e comunque entro il termine massimo di 120 giorni.

4. Il Consiglio può indire, con preavviso di 30 giorni, referendum consultivi prima dell'adozione di delibere di particolare rilevanza per la vita comunale.

5. In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

6. Il referendum è valido qualora vi partecipi almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio o la Giunta, secondo la rispettiva competenza, deliberano i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art.43.Pubblicità degli atti amministrativi. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. I cittadini singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti amministrativi e di richiedere il rilascio di copie, previo pagamento del costo, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, che disciplina altresì le modalità di esercizio del diritto dei cittadini ad essere informati sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

2. Il libero esame degli atti può essere escluso solo per espressa disposizione di legge o per motivata disposizione, a tempo determinato, del Sindaco che ne vieti l'esibizione qualora dalla diffusione degli atti possa derivare pregiudizio agli interessi del Comune e di altri Enti pubblici, al diritto alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.

3. Qualora vi siano procedimenti riguardo una o un numero limitato di persone, l'Amministrazione dà comunicazione personale agli interessati, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento, indicando, in ogni caso:

- a) L'oggetto;
- b) L'ufficio e il funzionario responsabile;
- c) Le modalità per prendere visione degli atti;
- d) Il termine per la conclusione del procedimento.

4. Qualora il numero degli interessati renda particolarmente gravosa la comunicazione personale, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato del Sindaco, può disporre che la comunicazione avvenga per pubblici manifesti.

Titolo III ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I Principi amministrativi e servizi

Art.44-Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di economicità, di efficienza, di produttività, di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art.45-Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.46-Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. L'Amministrazione determina inoltre per ogni servizio obiettivi minimi sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo dandone adeguata informazione all'utenza.

Art.47-Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, ove opportuno delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Organi delle aziende sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

Art.48-Istruzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce, ove opportuno, Istruzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili, compresi fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istruzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'Istruzione.
5. Gli organi dell'istruzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

Art.49-Il Consiglio di amministrazione

1. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e la status dei componenti il consiglio d'amministrazione nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
2. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.50-Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art.51-Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art.52-Approvazione bilanci di aziende ed istituzioni

1. Il bilancio e gli atti fondamentali di Aziende ed Istituzioni dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti. La vigilanza su Aziende, Società ed enti è esercitata dalla Giunta comunale che riferisce, almeno annualmente, al Consiglio in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli Enti, Aziende, Istituzioni.

2. La relazione della Giunta dovrà essere accompagnata da un'illustrazione della situazione economico finanziaria dell'Ente, Società od Azienda e degli obiettivi raggiunti, svolta dai rappresentanti del Comune nell'organismo stesso.

Art.53-Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.54-Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dallo Statuto del Consorzio.

Art.55-Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Capo II

Uffici e personale

Art.56-Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra la funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa è affidata ai titolari di aree in base agli indirizzi espressi dal C.C.

Art.57-Attribuzioni gestionali

1. Il Segretario comunale (ex art.17 c.68 l. 127/97) svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per effetti del comma 1 del citato art.15-bis della legge 142/90 il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale. Il Segretario inoltre:

- a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del C.C. e della G.C. e ne cura la verbalizzazione;
- b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti conferitagli dal Sindaco;
- d) Il Segretario Comunale sarà responsabile dell'area amministrativa.

Art.58-Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art.59-Attribuzioni di sovrintendenza- Direzione e coordinamento

Abrogato

Art.60-Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura altresì la verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art.61-Personale

1. Tutta l'organizzazione del personale interno sarà disciplinata dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi che sarà approvato dalla G.C.

Art.62-Rapporti di diritto privato e convenzione esterne

1. Il Comune può avvalersi di collaborazioni con contratto di diritto privato o convenzioni esterne con esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso delle prestazioni per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio.

Art.63-Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Titolo IV FINANZA E CONTABILITA'

Art.64-Finanze comunali

1. La finanza del comune è costituita da:

- a) Imposte proprie;
- b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) Tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) Trasferimenti erariali;
- e) Trasferimenti regionali;
- f) Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) Utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia;

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art.65-Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco garantisce la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il responsabile di ragioneria e l'economo..

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobili.

Art.66-Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.67-Attività contrattuale

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determina del Responsabile del Servizio.
2. La determinazione deve indicare:
 - a) Il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
 - c) Le modalità e le ragioni della scelta del contraente;
 - d) La forma della stipulazione del contratto;
3. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.
4. I contratti sono stipulati dal responsabile in mancanza delle figure professionali contemplate nell'art.51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel caso in cui i contratti vengono rogati nella forma dell'atto pubblico amministrativo. I contratti stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata sono stipulati dal Segretario comunale.

Art.68-Revisione economico finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Revisore.
2. Il Revisore del conto è revocabile, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono vari motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. Il Consiglio comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio chiedendone la convocazione allo scopo.

Art.69-Tesorerie

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702 convertito nella legge 8 gennaio 1979, n.3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Art.70-Gestione del bilancio

1. Entro i quindici giorni successivi all'esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio, la Giunta Comunale provvede a specificare gli obiettivi dell'azione amministrativa individuando, con riferimento a ciascun obiettivo, le risorse finanziarie utilizzabili. In particolare, la Giunta, con riferimento specifico ai capitoli di bilancio, ripartisce le somme occorrenti per il raggiungimento dei singoli obiettivi.

2. Il Responsabile del servizio, sulla base della ripartizione delle risorse effettuate dalla Giunta Comunale, provvede al compimento degli atti di gestione rientranti nelle sue competenze fermo restando l'obbligo previsto dall'art.56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Effettuata l'aggiudicazione degli appalti e stipulati i relativi contratti, l'ordinazione dei beni, dei lavori e dei servizi è effettuata dai responsabili degli uffici e dei servizi con le modalità previste nel regolamento di contabilità.
4. Il regolamento di contabilità individua le spese di competenza dell'economico disciplinandone l'esecuzione.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.71-Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.4 comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. Abrogazione del vecchio Statuto ed approvazione del nuovo sono deliberate contemporaneamente.
3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio comunale stesso.

Art.72-Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art.73-Regolamenti

1. I regolamenti necessari per il funzionamento del Comune e degli organismi previsti dal presente Statuto devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.